Spedizione in abbonamento postale. - Gruppo I

Anno 113° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 20 aprile 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1966 con il quale il dott. Domenico Strappa venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Il prof. Walter Martini (socio della Cassa) è nominato presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Inoltre,

Considerato che nei confronti del predetto prof. Martini, funzionario dello Stato (preside dell'istituto tecnico

commerciale e per geometri « G. B. Carducci » di Fermo), sussiste l'incompatibilità di cui all'art. 9, comma primo, del cennato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

E' accordata, con la procedura d'urgenza, la deroga alla predetta incompatibilità. L'efficacia della deroga stessa è subordinata al rilascio da parte del Ministro per la pubblica istruzione dell'autorizzazione di cui allo art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5911)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1972.

Sostituzione di alcuni componenti il comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1967, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967, con il quale è stato istituito presso questo Ministero un comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario e finanziario;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1968, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 4 dicembre 1968, contenente modifiche alla composizione del comitato sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 12 agosto 1971, di conferma della composizione del comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario a tutto il 7 aprile 1973;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1971, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 107 con il quale il prof. dott. Stefano Lionetti ha assunto le funzioni di direttore generale per le valute;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un membro del comitato, appartenente alla direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

Considerata altresì la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Renato Manna collocato a riposo per raggiunto limite di età, nonchè del dott. Domenico Brancatisano in quanto non più in servizio presso lo I.R.F.E.;

Viste le designazioni pervenute in merito dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato presidente del comitato tecnico per lo esame dei problemi generali di carattere valutario e finanziario per il residuo periodo di validità delle altre nomine il prof. dott. Stefano Lionetti, direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

Sono inoltre nominati membri del medesimo comitato, per il residuo periodo di validità delle altre nomine, il dott. Lorenzo Bellingeri, ispettore generale della direzione generale per le valute del Ministero del commercio estero, in sostituzione del prof. dott. Stefano Lionetti nominato presidente del comitato stesso, il dott. Dionisio Ambrogi, condirettore dell'Ufficio italiano dei cambi, in sostituzione del dott. Renato Manna, ed il dott. Aldo Baldari, ispettore generale del Ministero del tesoro - I.R.F.E., in sostituzione del dott. Domenico Brancatisano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1972

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1972
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 249

(5910)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1972.

Aumento dei prezzi per la fornitura, da parte della Società italiana autori ed editori, dei biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40, terzo e settimo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la richiesta della Società italiana autori ed editori, formulata con nota n. 2590 del 21 aprile 1971, tendente ad apportare un adeguamento del prezzo dei biglietti d'ingresso forniti agli esercenti di sale cinematografiche;

Ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta stessa;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, i prezzi per la fornitura da parte della Società italiana autori ed editori, dei biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche, sono fissati nelle seguenti misure:

a) L. 65 (sessantacinque) per ogni 100 biglietti « intestati » in unico tipo;

b) L. 70 (settanta) per ogni 100 biglietti « generici » (senza intestazione dell'esercizio) in unico tipo.

Roma, addì 1° febbraio 1972

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5739)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Orari e programmi orientativi di insegnamento, relativi ai corsi biennali di sperimentazione istituiti presso gli Istituti d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 14 settembre 1970, n. 692, che estende agli istituti d'arte la legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della citata legge 14 settembre 1970, n. 692;

Udito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli orari e i programmi orientativi di insegnamento per i corsi biennali di sperimentazione istituiti presso gli Istituti d'arte, ai sensi della legge 14 settembre 1970, n. 692;

Decreta:

Sono approvati gli orari e i programmi orientativi di insegnamento, allegati al presente decreto, relativi ai corsi biennali di sperimentazione istituiti presso gli Istituti d'arte, ai sensi della legge 14 settembre 1970, n. 692.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro: MISASI

PIANO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

Materie d'insegnamento	1° anno	2° anno
Religione	1	1
Lettere italiane, storia e educazione civica	6	6
Storia delle arti visive	4	4
Matematica e fisica	5	5
Chimica e laboratorio tecnologico	4	4
Elementi di economia e sociologia	1	1
Educazione visiva	2	2
Teoria e applicazioni di geometria descrittiva	4	4
Progettazione	6	6
Esercitazioni	4	4
Educazione fisica	2	2
	39	39

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

RELIGIONE

Per l'insegnamento della religione si applicano i programmi previsti per i licei artistici e approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 756.

LETTERE ITALIANE, STORIA E EDUCAZIONE CIVICA

Nell'insegnamento di lettere italiane, storia e educazione civica sarà dato adeguato rilievo all'esame ed alla discussione dei problemi che hanno particolare significato per l'orientamento dello sviluppo sociale.

Attraverso la lettura di testi opportunamente scelti saranno organizzate ricerche di gruppo e individuali su singoli argomenti, seguite da relazioni e dibattiti, per mezzo dei quali l'insegnante promuoverà lo sviluppo nell'allievo dell'attitudine alla valutazione critica del proprio e dell'altrui pensiero.

Lettere italiane:

I Anno:

Dopo aver delineato un adeguato profilo della letteratura italiana dalla seconda metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale, l'insegnante approfondirà lo studio di un solo autore scelto tra i più importanti del periodo indicato. Dell'autore scelto saranno lette o un'opera intera o un'ampia raccolta delle pagine più significative.

Saranno approfonditi i rapporti con le correnti letterarie straniere e con i problemi politici e sociali del tempo. Sarà inoltre curata una attenta lettura di pagine dei critici che hanno preso in esame l'autore e la sua opera.

II Anno:

Analisi dei movimenti letterari contemporanei condotta su una antologia di scrittori, con lo studio approfondito di almeno tre di essi.

Storia e educazione civica:

I Anno:

Precisate le linee essenziali dello sviluppo degli avvenimenti storici dalla seconda metà del secolo XVIII alla fine della prima guerra mondiale, l'insegnante curerà l'approfondimento dei seguenti argomenti: Trasformazioni tecnologiche e sociali e conseguenze politiche delle rivoluzioni americana e francese Evoluzione del pensiero filosofico e scientifico Liberalismo e democrazia in Europa e nel mondo Il socialismo dalle utopie ottocentesche alla rivoluzione russa: realizzazioni e crisi successive La partecipazione delle forze popolari alla vita politica nei principali paesi europei ed extraeuropei L'Italia nella politica internazionale dal 1870 in poi I problemi fondamentali della politica interna e dello sviluppo sociale in Italia fino all'avvento del fascismo La questione meridionale.

II Anno:

Profilo degli avvenimenti storici dal 1918 ai giorni nostri e sviluppo dei seguenti argomenti: Il fascismo in Italia e fuori d'Italia, la seconda guerra mondiale, la Resistenza Linee di organizzazione della politica internazionale: dalla Società delle Nazioni all'Onu Organismi speciali: Unesco, Icom, Icomos, ecc. La Comunità europea Le crisi politiche e sociali del dopoguerra Il tramonto del colonialismo e l'autodeterminazione dei popoli Il terzo mondo e i problemi del sottosviluppo Le conseguenze dello sviluppo tecnologico e scientifico La Costituzione italiana: caratteri generali e confronto con le costituzioni di altri paesi.

STORIA DELLE ARTI VISIVE

La storia delle arti visive si propone di educare l'allievo alla valutazione critica delle arti figurative, dell'architettura e del disegno industriale, nonchè delle arti dello spettacolo, considerate nei loro aspetti di comunicazione visiva e di espressione della vita sociale e culturale, con particolari riferimenti ai problemi dell'uso del territorio (ecologia, pianificazione territoriale, urbanistica).

I Anno:

Cenni preliminari sui rapporti fra le arti tra loro e con l'ambiente sociale.

La rivoluzione industriale e l'architettura moderna. Lo sviluppo della città radiocentrica e la città a maglia ortogonale nel Nuovo Mondo.

Il periodo neoclassico; il Romanticismo; il Realismo. Dall'Impressionismo all'Art Nouveau.

Il movimento Arts and Crafts e il Deutsche Werkbund.

II Anno:

Le avanguardie storiche del Novecento (Espressionismo, Fauves, Cubismo, Futurismo). Le correnti aniconiche L'incontro con la tecnologia e l'industria: Costruttivismo, De Stijl, Bauhaus Il disegno industriale L'architettura del Novecento: classicismo, razionalismo, architettura «organica» L'arte italiana fra le due guerre Le correnti e i movimenti dell'arte contemporanea Cenni sui massimi architetti e designers contemporanei Dall'urbanistica ai piani regionali L'ecologia e i problemi dello sfruttamento del territorio.

MATEMATICA E FISICA

L'insegnamento della matematica e della fisica ha lo scopo di contribuire alla formazione culturale degli allievi. I programmi relativi mireranno perciò all'aspetto qualitativo e non a quello quantitativo.

Le discipline saranno organizzate in ordine di difficoltà crescente e con particolare riguardo agli argomenti più interessanti e attuali.

L'insegnamento della fisica non deve trascurare l'aspetto microscopico della materia, anche per stabilire un logico col-

legamento con i programmi di chimica, e deve largamente servirsi dell'ausilio di un laboratorio al fine di vivificare, mediante l'esperienza, l'interesse dell'allievo.

Matematica:

I Anno:

Geometria elementare

Rette e piani nello spazio Angoli diedri Piani perpendicolari Angoloidi Poliedri Solidi di rotazione Equivalenza nello spazio Volumi di solidi.

Trigonometria piana

Brevi cenni sulle funzioni Rappresentazione cartesiana Archi e angoli orientati, loro misure Le funzioni goniometriche Relazioni tra le funzioni circolari di angoli ed archi associati Formule di addizione, di sottrazione, di duplicazione, di bisezione, di prostaferesi Le funzioni circolari inverse Teoremi fondamentali sui triangoli Risoluzione dei triangoli.

Geometria analitica

Cambiamento del riferimento cartesiano La retta La circonferenza.

II Anno:

Geometria analitica

Parabola Ellisse Iperbole.

Elementi di analisi matematica

Funzioni Limiti Derivate Massimi e minimi Integrali e loro applicazioni Cenni sulla teoria degli insiemi Cenni sulla teoria dei grafi.

Fisica:

I Anno:

Introduzione allo studio delle vibrazioni meccaniche Studio cinematico e dinamico delle vibrazioni Onde elastiche e loro propagazione Produzione e percezione delle onde acustiche.

Fasci luminosi, riflessioni, rifrazioni - Vibrazioni e onde luminose Ipotesi sulla natura della luce Percezione e qualità delle immagini Cenni sugli elementi e sistemi ottici Interferenze e diffrazioni Cenni sugli strumenti di ottica.

II Anno:

Radiazione e materia Osservazioni e metodi di misura delle grandezze ottiche con particolare riguardo ai colori ed alla colorimetria Propagazione della luce Cenni sulla luce in geofisica, in astrofisica, in chimica ed in biologia Nozioni elementari sul principio di relatività e sue conseguenze Generalità sulle correnti continue e sulle correnti alternate Propagazione dei fenomeni elettromagnetici con particolare riguardo alle onde elettromagnetiche Corpuscoli e onde Nozioni sulle strutture atomiche e molecolari.

CHIMICA E LABORATORIO TECNOLOGICO

L'insegnamento di chimica e laboratorio tecnologico ha il duplice scopo di completare e approfondire la preparazione dell'allievo, al fine di fornirgli le basi teoriche e sperimentali per l'esercizio delle arti applicate e per la prosecuzione degli studi a livello superiore.

La sperimentazione sarà eseguita dall'insegnante in modo che ogni allievo ne tragga profitto mediante esperienza diretta.

I Anno:

Sistemi omogenei ed eterogenei, atomi e molecole, legami chimici, reazioni chimiche, classificazione degli elementi e nomenclature Leggi fondamentali della chimica, calcoli stechiometrici Dissociazione elettrolitica e fenomeni affini Equilibri chimici e termochimica (cenni) Radioattività naturale e artificiale Concetti generali di mineralogia Sistematica dei principali metalloidi.

II Anno:

Sistematica dei principali metalli Idrocarburi a catena aperta e derivati, alcoli e derivati, eteri salini, eteri gliceridi, idrati di carbonio, composti cianici Idrocarburi a catena chiusa e derivati, acidi fenolici, ammine aromatiche, composti a nuclei condensati, terpeni, resine e resinati, cenni sugli alcaloidi e sostanze proteiche.

Nota

Nel I e II anno la sperimentazione sarà eseguita in correlazione con l'esposizione teorica; particolare interesse sarà dedicato ai seguenti materiali: acque per uso industriale, calci e cementi, materiali da costruzione, leghe e prodotti metallurgici, prodotti ceramici, vetri e smalti per metalli, fibre tessili, coloranti, materie plastiche, solventi, pigmenti e vernici, legni, cellulosa e derivati.

ELEMENTI DI ECONOMIA E SOCIOLOGIA

Questo insegnamento ha lo scopo di avviare il giovane a valutare il peso di volta in volta assunto da fenomeni di produzione, distribuzione e consumo della ricchezza nella dinamica della vita culturale. Considerata la esiguità del tempo a disposizione, l'attenzione dell'allievo sarà richiamata ovviamente sui fatti e sui fenomeni economici e sociali di maggiore entità; l'analisi sarà opportunamente orientata verso le implicazioni socioeconomiche del fare artistico.

I Anno:

Nozioni di economia classica Produzione, distribuzione e consumo della ricchezza Formazione dei mercati e accumulazione capitalistica La legge della domanda e dell'offerta e l'omeostasi spontanea Società di fatto e società di diritto Gruppi, classi e individui Potere carismatico, potere dittatoriale, potere democratico.

II Anno:

Critica dell'economia liberistica e crisi della omeostasi spontanea - Pianificazione economica e intervento dello Stato Cenno sui principali sistemi economici mondiali nazionali e internazionali Dalla società di élite alla società di massa Psicologia sociale e ricerche motivazionali Ricerche di mercato e interazione tra pubblicità e strutture socio-economiche.

EDUCAZIONE VISIVA

Pur adottando il termine corrente di educazione «visiva» questo insegnamento non intende trascurare l'analisi della formazione della sensibilità tattile e auditiva e di tutte quelle sinestesie che si creano con la formazione della sensibilità visiva.

L'insegnamento dell'educazione visiva si propone perciò di dare un fondamento teorico all'attività percettiva del discente e di educarne, mediante una più analitica valutazione dei fenomeni connessi, le potenziali capacità.

L'adozione di dati sperimentali non dovrà impedire od escludere, ma piuttosto favorire, la formazione di una approfondita esperienza individuale.

L'insegnamento dovrà curare con particolare impegno la analisi critica di strutture visivamente apprezzabili, resa operante mediante l'impegno di ogni opportuno procedimento tecnico e operativo.

I Anno:

La dinamica della percezione Le sinestesie L'interpretazione dei dati Percezione e comunicazione Nozioni di semiologia dei messaggi visivi Implicazioni psicologiche degli elementi primari della figurazione piana e tridimensionale.

II Anno:

Strutture modulari, composizioni programmate, variazioni su forme prestabilite Fenomeni luminosi, cinetismo Illusioni ottiche Ambiguità prospettiche e percettive in genere.

TEORIA E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA

L'insegnamento ha lo scopo di approfondire analiticamente i metodi di rappresentazione geometrica, senza tralasciare la parte applicativa intesa come fase esplicativa e di verifica, in collegamento con l'insegnamento di progettazione.

I Anno:

Collocazione critica della geometria descrittiva nell'ambito delle discipline geometriche Elementi impropri e concetti di limiti - Prospettività e omologia (problemi, operazioni ed applicazioni, casi particolari) Metodo di Monge - Problemi metrici Cambiamento di piani di proiezione Rappresentazione di solidi, di architetture, di oggetti di produzione industriale, in relazione al programma.

II Anno:

Cenni sulle coniche e sui problemi di rappresentazione grafica e applicativa che ne derivano Assonometria Metodo della proiezione centrale Problemi metrici Geometria proiettiva Birapporto Proiettività Rappresentazione di solidi, di architetture, di oggetti di produzione industriale, in relazione al programma e loro traducibilità in funzioni alfanumeriche.

PROGETTAZIONE

La progettazione ha il fine di formare e maturare la personalità dell'allievo mediante un'esperienza artistica da acquisire per essere posta al servizio della società. L'insegnamento della progettazione sarà perciò inteso come educazione metodologica e non come spinta alla gratuita invenzione di manufatti che sarà impostato programmaticamente in relazione ai fini sociali cui esso è rivolto e con effettiva possibilità di verifica.

La progettazione — che a partire dal primo anno dovrà procedere dalle esperienze più semplici a quelle di maggiore complessità — sarà articolata nelle seguenti fasi:

a) ricerca del tema e delle sue motivazioni;

b) indagine sui precedenti morfologici, tecnologici e socio-economici;

c) definizione del tema;

d) studi di progettazione mediante visualizzazione grafica o tridimensionale;

e) progetto definitivo corredato dagli elaborati grafici e descrittivi necessari all'esecuzione;

f) esecuzione del prototipo o di parte di esso ovvero esecuzione del modello quando non sia opportuna quella del prototipo;

g) verifica in rapporto allo spazio socioeconomico al quale l'oggetto è destinato.

Le operazioni di cui alla lettere *a*), *b*), *c*), saranno eseguite per gruppi di allievi, sotto la guida degli insegnanti di progettazione e di esercitazioni di laboratorio e con la collaborazione degli insegnanti di chimica e laboratorio tecnologico, di storia delle arti visive e di elementi di economia e sociologia.

Le operazioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), — che sono più direttamente intese alla formazione ed alla maturazione della personalità dell'allievo — saranno eseguite individualmente.

La verifica di cui alla lettera *g*) è eseguita dall'Istituto con le modalità che saranno ritenute più idonee; i risultati di essa saranno portati a conoscenza degli allievi e formeranno oggetto di approfondite discussioni.

Le esercitazioni di Laboratorio fanno parte integrante della attività progettuale.

EDUCAZIONE FISICA

Per l'insegnamento dell'educazione fisica si applicano i programmi approvati con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226.

Il Ministro: MISASI

(6084)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Autorizzazione alla produzione e vendita di sale da cucina iodurato da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda in data 21 giugno 1971 con cui la Amministrazione dei monopoli di Stato nel dichiarare di essere in grado di produrre e porre in vendita determinati tipi di sale iodurato, chiede la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Considerato che la richiesta in parola trova riferimento nella necessità di assicurare nelle zone ad endemia gozzigena un prodotto di sicura efficacia profilattica;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 novembre 1971 sulla domanda della predetta Amministrazione dei monopoli di Stato per la produzione ed il commercio di sale iodurato, in ragione di g. 2 di ioduro di potassio per ogni quintale di sale nelle confezioni indicate nella domanda stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, è autorizzata a produrre e a porre in commercio, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sale da cucina (cloruro di sodio) iodurato in ragione di g. 2 di ioduro di potassio per ogni quintale di sale, nei seguenti tipi e confezioni:

« sale comune » in sacchi di kg. 50;
« sale macinato » in sacchi di kg. 50;
« sale scelto » in pacchetti da gr. 500;
« sale raffinato » in astucci da gr. 500;
« sale Candor » in astucci da gr. 250 e 500.

Art. 2.

La vendita del sale jodurato sarà limitata alle sole zone di endemia gozzigena.

Su ogni confezione, che dovrà essere conforme ai modelli riprodotti, rispettivamente, negli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5, che fanno parte integrante del presente decreto, dovranno figurare a chiari caratteri, oltre alle normali diciture relative all'ente produttore, al tipo ed al quantitativo di sale contenuto, la scritta « sale jodurato » e la percentuale di joduro di potassio aggiunta.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(6179)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1972.

Istituzione della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Campania.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono fra l'altro determinati gli organi periferici della predetta amministrazione autonoma;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925 concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964 concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione di centri e sottocentri automezzi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971 per quanto riguarda la strutturazione degli uffici delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e le loro attribuzioni nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali sono le direzioni provinciali p. t. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale per la Campania con sede a Napoli.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dell'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325 e dell'art. 4 del decreto ministeriale del 14 ottobre 1971 con le relative competenze.

Art. 2.

1. — Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno passano alle dipendenze della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Campania e, conservando le loro attuali circoscrizioni, ne costituiscono organi periferici ai sensi dello art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

2. — Il reparto I (ispezione) con l'Escopost e l'ufficio regionale « M » della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio d'ispezione dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971 per l'espletamento dei servizi nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

E' altresì soppressa la « Sezione tecnica del movimento postale » di Napoli. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dal predetto ufficio d'ispezione in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi del movimento postale dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971 per l'espletamento del servizio anche per le provincie di Campobasso e di Potenza fino a quando non saranno istituite le direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni per gli Abruzzi e Molise e per la Puglia e Lucania.

Il reparto I (ispezione) della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Salerno è trasformato in sezione autonoma alle dipendenze della direzione compartimentale di Napoli.

Il personale ispettivo delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Avellino, di Benevento e di Caserta è costituito in sezioni autonome alle dipendenze della direzione compartimentale per la Campania per l'espletamento dei servizi di istituto, insieme alla sezione autonoma di Salerno, nell'ambito della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale.

Le suddette sezioni autonome hanno sede presso le rispettive direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

3. — In conseguenza della soppressione del reparto I (ispezione) della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli e della trasformazione in sezione autonoma del reparto I (ispezione) della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Salerno, le suddette direzioni provinciali restano strutturate come segue:

Direzione provinciale p. t. di Napoli:

Direttore;
Segreteria (personale e affari generali);
Amministrazione postale;
Amministrazione telegrafica;
Ragioneria.

Direzione provinciale p. t. di Salerno:

Direttore;
Segreteria (personale e affari generali);
Amministrazione postale e telegrafica;
Ragioneria.

4. — I compiti e le attribuzioni dell'ufficio lavori P. T di Napoli sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale per la Campania in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici e il patrimonio dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971. Il predetto ufficio lavori e patrimonio esplicherà la sua attività anche per la Lucania fino alla istituzione della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia e Lucania.

5. — Il centro automezzi di Napoli è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale per la Campania in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale del 14 ottobre 1971.

Il sottocentro automezzi di Caserta è trasformato in sezione autonoma alle dipendenze della direzione compartimentale; sono parimenti trasformati in sezione autonome i sottocentri automezzi di Catanzaro e di Reggio Calabria e posti, provvisoriamente, alle dipendenze della direzione compartimentale per la Campania fino all'istituzione della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Calabria.

In conseguenza, l'ufficio automezzi compartimentale per la Campania esplicherà, per ora, la sua attività anche per i territori finora serviti dai sottocentri automezzi di Catanzaro e di Reggio Calabria.

6. — Il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Napoli passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale per la Cam-

pania ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale della stessa direzione compartimentale, nonchè, fino a quando non sarà istituita la direzione compartimentale per la Puglia-Lucania, anche per le provincie di Matera e Potenza.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la stessa legge 12 marzo 1968, n. 325, conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Campania seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto entra in vigore dal 15° giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1972
Registro n. 10 *Poste e telecom., foglio n.* 1

(5894)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.
Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio » di Foggia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio » di Foggia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio » di Foggia vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Foggia.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Foggia è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1972
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 357

(6117)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.
Modifica del decreto ministeriale 3 maggio 1969 concernente l'iscrizione di varietà di frumento tenero nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1969, con il quale sono state iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, quarantanove varietà di frumento;

Considerato che, tra le varietà di frumento tenero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 36 e n. 37 dell'articolo unico, le varietà « Leonardo » e « Leone », la cui responsabilità della conservazione in purezza è stata erroneamente assegnata al dott. Alberto Trentin di Vicenza, anzichè all'Istituto di genetica e sperimentazione agraria di Lonigo (Vicenza);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 3 maggio 1969;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di frumento tenero « Leonardo » e « Leone », di cui ai numeri 36 e 37 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 maggio 1969, è l'Istituto di genetica e sperimentazione agraria - Lonigo (Vicenza).

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: Natali

(5738)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1972.
Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, che all'art. 14 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1972, buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite

con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 5859 in data 7 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1972, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio 1972 al 31 marzo 1972;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, dal 1° aprile 1972, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tali decreti stabiliranno i limiti massimi entro i quali sarà fatto luogo all'emissione dei predetti buoni distintamente per: *a*) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; *b*) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie	F	da	L.	100.000
»	G	»	»	500.000
»	H	»	»	1.000.000
»	L	»	»	5.000.000
»	M	»	»	10.000.000
»	N	»	»	50.000.000
»	O	»	»	100.000.000
»	P	»	»	500.000.000
»	Q	»	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilito nella misura del 5,50 % e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi, invece, l'interesse, anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal succitato art. 1.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia Amministrazione centrale Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, per i buoni per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale sovrapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a dieci centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni, a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni che non pervengono in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al sovrapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun sovrapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di Tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino l'importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del citato art. 1.

I buoni vincolati e da vincolare a riserva, di cui al presente articolo, rimarranno fino al rimborso presso l'istituto di emissione, il quale è peraltro facoltizzato ad acquistare prima della scadenza i titoli stessi dalle aziende depositanti, al fine di porle in grado di sostituirli con altri titoli previsti dalle vigenti norme.

Art. 10.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1972, di cui al presente decreto, potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 11.

Le sezioni di Tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del richiamato art. 1.

Art. 12.

Restano ferme per l'anno finanziario 1972 le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1972
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 13

(6326)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 295.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 aprile 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1972
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 15

(6327)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Rimborso anticipato di buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14, ultimo comma, della legge 11 marzo 1972, n. 54, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 85173 del 17 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 19 febbraio 1972, con il quale venne autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 86252, in data 15 aprile 1972, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile 1972 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1972 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al Capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1972
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 14

(6328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica ed irrigazione delle Valli del Sangro e Aventino, con sede in Lanciano.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5490, in data 28 marzo 1972, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica ed irrigazione delle Valli del Sangro e Aventino con sede in Lanciano, deliberato dal consiglio dei delegati in data 20 marzo 1972.

(5917)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova confezione dell'acqua minerale « Appia »

Con decreto n. 1222 del 28 febbraio 1972 la S.p.a. Sorgente Appia, con sede in Roma, via Appia Nuova n. 1411, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Appia », di cui al decreto ministeriale n. 1080 del 10 marzo 1970, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro o mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, colore, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 1080, ma avranno le dimensioni di cm. 15,6 × cm. 11,6 e sul margine inferiore destro riporteranno il relativo contenuto medio di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto n. 1080 del 10 marzo 1970.

(5951)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 198/72, n. 206/72 e n. 324/72.

(in lire italiane per quintale)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	983,10	420,60
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	983,10	420,60
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	1.250,00	1.250,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	1.250,00	1.250,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.876,25	1.313,75
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	1.876,25	1.313,75
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	1.668,75	1.668,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	3.190,00	2.627,50
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	3.190,00	2.627,50
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	2.562,50	2.562,50
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	1.250,00	1.250,00

(4840)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1971 al 3 gennaio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2548/71, n. 2570/71, n. 2582/71, n. 2589/71, n. 2596/71, n. 2600/71, n. 2609/71, n. 2620/71, n. 2627/71, n. 2639/71, n. 2645/71, n. 2664/71, n. 2685/71, n. 2691/71, n. 2703/71, n. 2714/71, n. 2742/71, n. 2758/71, n. 2804/71, n. 2835/71, n. 2844/71 e n. 2875/71.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 1°-12-71	2-12-71	3-12-71	dal 4-12-71 al 6-12-71	7-12-71	dall'8-12-71 al 9-12-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	8.918,75	8.843,75	8.693,75	8.768,75	8.693,75	8.768,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.406,25	7.187,50	7.037,50	7.112,50	7.037,50	7.112,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	8.918,75	8.843,75	8.693,75	8.768,75	8.693,75	8.768,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.406,25	7.187,50	7.037,50	7.112,50	7.037,50	7.112,50
	21	b. altri (3) (5)	7.406,25	7.187,50	7.037,50	7.112,50	7.037,50	7.112,50

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 10-12-71	dall'11-12-71 al 13-12-71	14-12-71	15-12-71	16-12-71	dal 17-12-71 al 20-12-71
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	8.843,75	8.768,75	8.543,75	8.400,00	7.950,00	7.387,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.187,50	7.112,50	6.887,50	6.743,75	6.300,00	5.737,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	8.843,75	8.768,75	8.543,75	8.400,00	7.950,00	7.387,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.187,50	7.112,50	6.887,50	6.743,75	6.300,00	5.737,50
	21	b. altri (3) (5)	7.187,50	7.112,50	6.887,50	6.743,75	6.300,00	5.737,50

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 21-12-71	22-12-71	23-12-71	dal 24-12-71 al 27-12-71	dal 28-12-71 al 29-12-71	dal 30-12-71 al 3-1-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	6.912,50	6.762,50	6.543,75	5.800,00	5.625,00	5.875,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	5.262,50	5.118,75	4.893,75	4.156,25	3.750,00	4.231,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	6.912,50	6.762,50	6.543,75	5.800,00	5.625,00	5.875,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	5.262,50	5.118,75	4.893,75	4.156,25	3.750,00	4.231,25
	21	b. altri (3) (5)	5.262,50	5.118,75	4.893,75	4.156,25	3.750,00	4.231,25

NOTE

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo; cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(4723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 18 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,29	584,29	584,25	584,29	584,30	584,29	584,30	584,29	584,29	584,25
Dollaro canadese	585,95	585,95	586,10	585,95	585,50	585,95	586,10	585,95	585,95	585,90
Franco svizzero	151,11	151,11	151,15	151,11	151,20	151,11	151,12	151,11	151,11	151,10
Corona danese	83,515	83,515	83,54	83,515	83,50	83,51	83,52	83,515	83,51	83,50
Corona norvegese	88,37	88,37	88,45	88,37	88,40	88,37	88,39	88,37	88,37	88,35
Corona svedese	122,08	122,08	122,15	122,08	122 —	122,08	122,08	122,08	122,08	122,05
Fiorino olandese	181,80	181,80	181,85	181,80	181,90	181,80	181,76	181,80	181,80	181,80
Franco belga	13,213	13,213	13,2250	13,213	13,12	13,21	13,215	13,213	13,21	13,20
Franco francese	116,015	116,015	116,05	116,015	116 —	116,05	116,02	116,015	116,01	116,010
Lira sterlina	1523,60	1523,60	1523,50	1523,60	1522,50	1523,60	1523,80	1523,60	1523,60	1523,50
Marco germanico	183,66	183,66	183,70	183,66	183,60	183,66	183,68	183,66	183,66	183,65
Scellino austriaco	25,271	25,2710	25,27	25,271	25,20	25,27	25,2750	25,271	25,27	25,25
Escudo portoghese	21,63	21,63	21,65	21,63	21,65	21,63	21,65	21,63	21,63	21,60
Peseta spagnola	9,0485	9,0485	9,05	9,05	9 —	9,04	9,05	9,0485	9,04	9 —

Media dei titoli del 18 aprile 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,575
» 5 % (Ricostruzione)	94,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	94,725
» 5 % (Beni esteri)	94,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,65
» 5,50 % » » 1968-83	94,35
» 5,50 % » » 1969-84	93,95
» 6 % » » 1970-85	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,65

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,295
Dollaro canadese	586,025
Franco svizzero	151,115
Corona danese	83,517
Corona norvegese	88,38
Corona svedese	122,08
Fiorino olandese	181,78
Franco belga	13,214
Franco francese	116,017
Lira sterlina	1523,70
Marco germanico	183,67
Scellino austriaco	25,273
Escudo portoghese	21,64
Peseta spagnola	9,049

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Domenico Costantini, nato a Isola del Liri (Frosinone) il 2 novembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 12 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6255)

Il dott. Franco Fraccalanza, nato a Piazzola sul Brenta (Padova) il 24 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 17 settembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(6256)

Il dott. Francesco Maggi, nato a Bari il 12 gennaio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Bari in data 13 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(6257)

Il dott. Vincenzo Albano, nato a Napoli il 18 agosto 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 24 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6258)

Il dott. Giovanni Bocchiotti, nato a Torino il 4 aprile 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(6259)

Il dott. Augusto Africano, nato a Folgaria (Trento) il 26 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 22 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(6260)

Il dott. Alessandro Camilli, nato a Roma il 26 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 26 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6261)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Valtournanche

Con decreto 22 dicembre 1971, n. 424, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Cervino, in frazione Cervinia del comune di Valtournanche (Aosta), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappali 688 (mq. 767); 690 (mq. 1060); 691 (mq. 250); 692 (mq. 507) e 689 (mq. 913), della superficie complessiva di mq. 3497, ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 27 febbraio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma, di Aosta; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6122)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca popolare di S. Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in S. Antimo, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari sulle piazze di S. Antimo, Melito di Napoli e Qualiano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 53, 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 12 dicembre 1970 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di S. Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in S. Antimo, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Banca popolare di S. Antimo, di concerto col comitato di sorveglianza, in data 22 febbraio 1972, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Banca popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli;

Vista la deliberazione in data 15 febbraio 1972 del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Napoli con la quale la Banca si è resa cessionaria delle attività e passività della predetta Popolare di S. Antimo;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca popolare di S. Antimo, e nello interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Popolare di Napoli;

Dispone:

1. La Banca popolare di S. Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in S. Antimo in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 25 febbraio 1972 a rogito dott. Massimo Gisolfi, notaio in S. Antimo, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Napoli, registrata a Frattamaggiore l'8 marzo 1972 al n. 349, vol. 139, mod. I.

2. La Banca popolare di Napoli è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della azienda ceduta, sulle piazze di S. Antimo, Melito di Napoli e Qualiano (Napoli).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Governatore: CARLI

(5914)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni di Deliceto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 18 maggio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni di Deliceto;

Vista la nota n. 4890 del 14 gennaio 1972 della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni di Deliceto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni di Deliceto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici-chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972
Registro n. 12, foglio n. 194

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bari.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni di Deliceto, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta *servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.*

(5988)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Noto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato *alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6,* foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Noto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Noto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato *del procuratore generale presso la corte di appello di* Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della *Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio* a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania. entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi *causa, oltre il termine sopra indicato.*

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per *averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o* viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972
Registro n. 12, foglio n. 144

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catania.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Noto, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5989)

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli a due posti di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa;

Visto il decreto del procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze in data 30 novembre 1971, con il quale veniva escluso l'unico aspirante al concorso di cui sopra per difetto dei requisiti prescritti dalla legge per la partecipazione al citato concorso;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1972
Registro n. 12, foglio n. 139

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5990)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, al posto di maresciallo maggiore carica speciale, vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;
Vista la legge 22 marzo 1968, n. 397, modificata con la legge 2 dicembre 1969, n. 998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Atteso che presso la banda dell'Arma dei carabinieri risulta scoperto il posto di maresciallo maggiore «carica speciale» vice direttore e che, pertanto, si rende necessario ricoprire tale vacanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina al posto di maresciallo maggiore carica speciale, vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso i musicanti effettivi in servizio con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia, che:

a) abbiano conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie elencate nella tabella annessa al presente decreto;

b) alla data del 31 dicembre 1972 avranno compiuto il 25° anno di età ma non superato il 40°. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri devono, inoltre, possedere i requisiti prescritti per l'arruolamento in detta Arma, ad eccezione dello stato di celibe. Tali requisiti sono:

1) costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

2) statura e perimetro toracico non inferiori, rispettivamente, a metri 1,65 e 0,85;

3) idoneità morale, da dichiararsi mediante apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma competenti per territorio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito 7ª divisione.

Esse devono essere presentate, o fatte pervenire, unitamente al diploma o certificato che attesti il possesso del titolo di studio artistico di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando del Corpo o ente dal quale i concorrenti dipendono.

Art. 3.

I comandi dei Corpi o enti che ricevono le domande provvederanno:

a) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

b) ad inoltrarle al Ministero della difesa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, corredate di:

1) diploma o certificato di studio artistico;

2) documento matricolare;

3) rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare;

4) attestazione che specifichi il complesso musicale presso il quale il candidato disimpegna le mansioni di musicante.

Art. 4.

Gli esami di concorso consisteranno in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;

2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;

3) strumentazione per banda di una marcia, o parte di essa, scritta per pianoforte, scelta dalla commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;

4) nozioni relative agli strumenti che compongono la banda dell'Arma dei carabinieri e all'impiego degli strumenti stessi;

5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla commissione giudicatrice.

Le anzidette prove di esame saranno svolte presso la scuola allievi carabinieri di Roma, con inizio alle ore 8 del 3 luglio 1972.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto, sarà composta da:

un colonnello in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, presidente;

un insegnante di conservatorio statale, membro;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, membro;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione esercito, avente qualifica di consigliere, segretario senza diritto a voto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente esaminato un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui al precedente art. 4. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto complessivo non inferiore a settanta, sempreché i punti parziali non siano inferiori a dodici.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione, per coloro che non siano già in servizio nella Arma dei carabinieri, dell'accertamento dei requisiti per l'arruolamento in detta Arma.

Art. 7.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri utilmente collocati nella graduatoria, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'ospedale militare più vicino alla loro sede di servizio, della idoneità fisica di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1;

2) a richiedere, al comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, lo speciale attestato di idoneità morale, di cui al punto 3) del citato art. 1.

Art. 8.

Il vincitore del concorso, se non appartiene all'Arma dei carabinieri, deve assumere servizio presso la banda dell'Arma stessa entro il termine che gli verrà fissato. Se non ottempererà a ciò senza giustificato motivo verrà dichiarato rinunciatario ed in sua vece subentrerà colui che lo segue in graduatoria.

L'assunzione in servizio del vincitore del concorso, in qualità di vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, ha luogo con il grado di maresciallo maggiore carica speciale con qualifica di aiutante (parametro di stipendio 245).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 192

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Strumenti di 1ª categoria A:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
1° oboe;
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
1° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono soprano in Sib;
1° corno (Fa-Sib);
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
1° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno soprano in Sib;
1° flicorno tenore in Sib;
1° flicorno basso in Sib.

Strumenti di 1ª categoria B:

1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab);
1° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 1;
1° clarinetto contralto in Mib;
1° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono tenore in Sib;
1ª tromba in Fa;
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
1° trombone tenore;
2° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno contralto in Mib;
1° flicorno contrabasso in Sib;
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria A:

ottavino (con l'obbligo del flauto);
2° oboe;
2° clarinetto piccolo in Mib;
1° clarinetto soprano in Sib n. 3;
1° clarinetto soprano in Sib n. 4;
1° clarinetto soprano in Sib n. 5;
1° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono baritono in Mib;
3° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Sib;
trombone basso in Fa;
1° flicorno soprano in Sib raddoppio;
2° flicorno soprano in Sib;
2° flicorno tenore in Sib;
flicorno basso grave in Fa;
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria B:

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 7;
1° clarinetto soprano in Sib n. 8;
2° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 3;
2° clarinetto soprano in Sib n. 4;
2° clarinetto contralto in Mib;
2° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono basso in Sib;
1° contrabasso ad ancia;
2° corno (Fa-Sib);
4° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Fa;
2° trombone tenore;
2° flicorno contralto in Mib;
2° flicorno basso in Sib;
2° flicorno contrabasso in Sib;
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª categoria A:

1° clarinetto soprano in Sib n. 9;
1° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 5;
2° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° clarinetto soprano in Sib n. 7;
2° clarinetto soprano in Sib n. 8;
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
clarinetto contrabasso in Mib;
clarinetto contrabasso in Sib;

2° saxofono soprano in Sib;
3° saxofono contralto in Mib;
2° saxofono tenore in Sib;
2ª tromba in Sib basso;
trombone contrabasso;
flicorno basso grave in Mib.

Strumenti di 3ª categoria B:

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese);
1° clarinetto soprano in Sib n. 11;
1° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto soprano in Sib n. 9;
2° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 11;
2° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
3° clarinetto basso in Sib;
2° saxofono baritono in Mib;
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso);
2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso);
5° corno (Fa-Sib);
3ª tromba in Sib;
3ª tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib);
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso);
2° flicorno soprano in Sib raddoppio;
3° flicorno contralto in Mib;
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
3° flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
2° flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso);
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Il Ministro: TANASSI

(6071)

Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;
Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 21 e 22 giugno 1972 presso l'infermeria militare marittima.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 e m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso lo accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di quindici giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

10) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età e, che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1) 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, la attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 18 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copia del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovve-

ro al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1972
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 263

ISTRUZIONI E PROGRAMMI PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE A TENENTE MEDICO NEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO

Istruzioni generali

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

Igiene navale;
Lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione; dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

Istruzioni speciali e programmi

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme.

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme.

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sara pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

Tesi

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: Ambiente navale esterno; Ambiente navale interno; Ventilazione Condizionamento Riscaldamento a bordo delle navi; Igiene dell'alimentazione Razione alimentare del marinaio; Controllo igienico dei principali alimenti; Approvigionamento idrico della nave; Metodi di potabilizzazione dell'acqua; Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; Difesa del personale dalle malattie infettive; Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1972
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 263

Modello di domanda su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª *Divisione (stato e avanzamento ufficiali)* ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di residente a (1) (provincia di .) via . n. chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di nell'anno accademico con la votazione di .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data presso l'Università di .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

lì

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(6072)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di tecnico di radiologia in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, risulta coperta;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./13512 in data 20 gennaio 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 4 del 1° febbraio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tredici posti di tecnico di radiologia in prova nei ruoli del personale esecutivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 1° febbraio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Registro n. 57 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 3

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a complessivi tredici posti di tecnico di radiologia in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza di scuola media o titolo di studio equipollente, nonchè del diploma di tecnico di radiologia.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda redatta sulla prescritta carta bollata deve contenere — a pena di nullità — tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione e disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45:

per i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore (3 maggio 1968) della relativa legge n. 411 del 1968.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili e militari dello Stato (legge 26 marzo 1965, n. 229);

operai di ruolo dello Stato (art. 61, legge n. 90 del 1961);

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data di inizio delle sedute per l'espletamento della prova pratica.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di tecnico di radiologia.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) Roma, piazza della Croce Rossa. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove d'esame, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove d'esame*

Gli esami obbligatori consisteranno nelle seguenti prove:

una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B*);

una prova pratica, come dall'allegato medesimo.

La prova scritta sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancanti.

Saranno ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica avranno riportato almeno 6 punti su 10.

10. — *Titoli di preferenza, riserva dei posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — ai fini della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nelle prove di esame tenendo conto, in caso di parità di puntazione complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore degli ex combattenti e delle categorie di cui all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto della assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) Piazza della Croce Rossa 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a tredici posti di tecnico di radiologia in prova, indetto con decreto ministeriale n. 1146 del 1° febbraio 1972.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle «liste elettorali» del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio (indicare quale), conseguito il presso di ;

di essere in possesso del diploma di tecnico di radiologia conseguito presso in data ;

di avere soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso ; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Data

Firma .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROVE DI ESAME

1. Prova scritta da effettuarsi mediante risposte a domande sulle materie indicate nel programma seguente:

A) PROTEZIONISTICA E FISICA:

Dose di una radiazione (RAD).
Dose in Rem.
Efficacia biologica relativa.
Dose e concentrazione massima ammissibile.
Danni somatici e genetici.
Concetto di organo e tessuto critico.
Irradiazione esterna ed interna.
Cenno alla conservazione ed al trasporto di sostanze radioattive.
Definizione di sorgente sigillata.
Dose di esposizione (Roentgen).

B) TECNICA ANATOMIA RADIOLOGICA:

Apparato scheletrico:
Anatomia descrittiva normale e radiologica.

Apparato digerente:
Anatomia descrittiva normale e radiologica.

Apparato urinario:
Anatomia descrittiva normale e radiologica (Diretta, stratigrafia, urografia).

Apparato respiratorio:
Anatomia descrittiva normale e radiologica.

Apparato cardio-circolatorio:
Anatomia descrittiva e radiologica.

C) TECNOLOGIA:

Cenni storici sulla scoperta dei raggi X.
Tubi da raggi X e loro caratteristiche.
Descrizione di un tubo a raggi X.
Leggi dell'ottica Roentgen.
Leggi della sfumatura geometrica.
Piani anatomo-grafici.
Definizione delle principali proiezioni.
Principali accessori radiologici.
Elementi e tecnica di camera oscura.

2. Prova pratica su argomenti di camera oscura e di tecnica radiologica.

(5930)

MINISTERO DELLA SANITA

Rettifica all'elenco dei direttori di farmacia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1971, n. 195, che predispone gli appositi elenchi dei direttori di farmacia previsti ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

L'elenco dei direttori di farmacia idonei a termini dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è così modificato:

Al n. 261 dell'elenco leggasi « Mavric in Fertitta Zorka » anzichè « Zorka in Fertitta Mavric ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5959)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2179 dell'8 maggio 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catanzaro;

Visto il proprio decreto n. 13705 del 27 novembre 1971 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice del concorso ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in premessa:

1. Mannacio Giovanbattista punti 229,370
2. Cristaudo Italia » 220,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 5 aprile 1972

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3988 del 5 aprile 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a tre posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catanzaro;

Viste le domande presentate dai candidati, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno di essi ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ciascuno dei sottoelencati concorrenti è nominato in esperimento ufficiale sanitario delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Mannacio Giovanbattista: consorzio S. Nicola da Crissa et Uniti;

2) Cristaudo Italia: consorzio Soriano Calabro et Uniti.

Gli stessi dovranno assumere servizio entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 5 aprile 1972

Il medico provinciale: GIUTTARI

(6109)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1972.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, art. 20, terzo comma.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *marzo* 1972

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 283 dd. 14 gennaio 1972;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esame speciale per l'inquadramento in ruolo del personale di cui all'art. 20 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, terzo comma, sono i seguenti:

1) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo amministrativo, carriera direttiva;

2) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dei lavori pubblici, carriera direttiva;

3) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale delle attività economiche, carriera direttiva;

4) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dell'istruzione, parte 1ª, carriera direttiva;

5) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale di medico assistente, del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, carriera direttiva;

6) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale di, sociologo, del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, carriera direttiva;

7) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo amministrativo, carriera di concetto;

8) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dei lavori pubblici, carriera di concetto;

9) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale delle attività economiche, carriera di concetto;

10) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dell'istruzione, parte 1ª, carriera di concetto;

11) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto;

12) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale di assistente sociale del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, carriera di concetto;

13) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, Sezione medica, carriera di concetto;

14) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo amministrativo, carriera esecutiva;

15) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo finanze e patrimonio, carriera esecutiva;

16) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia, carriera esecutiva;

17) concorso per esame speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale delle visitatrici sanitarie e insegnante dell'I.P.A.I., carriera esecutiva.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 20, terzo comma, può chiedere di partecipare ad uno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, purchè del ruolo corrispondente alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, svolte in qualità di impiegato temporaneo, e sempre che non abbia superato alla data di entrata in vigore della legge (12 gennaio 1972) il 45° anno di età, sia in possesso di requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e all'entrata in vigore della legge abbia prestato servizio per un periodo inferiore a sei mesi.

Art. 3.

L'esame speciale consiste in una prova orale tendente ad accertare la cultura e la preparazione generale dei candidati nonchè l'attitudine allo svolgimento delle mansioni della carriera cui aspira.

Per il superamento dell'esame speciale è richiesta una votazione non inferiore ai 7/10.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 20 della legge si considerano mansioni analoghe quelle esercitate nei seguenti ruoli:

Carriera direttiva:

a) ruolo amministrativo;
b) ruolo speciale delle attività economiche;
c) ruolo speciale dell'istruzione.

Carriera di concetto:

a) ruolo amministrativo;
b) ruolo speciale delle attività economiche;
c) ruolo speciale dell'istruzione.

Carriera esecutiva:

a) ruolo amministrativo;
b) ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

Art. 5.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo amministrativo verteranno sulle seguenti materie:

diritto privato (diritto civile e commerciale);
diritto costituzionale e amministrativo;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 6.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici verteranno sulle seguenti materie:

viabilità e trasporti costruzione idraulica edilizia e meccanica applicata;
materiale da costruzione;
legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 7.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale delle attività economiche verteranno sulle seguenti materie:

diritto costituzionale e amministrativo;
economia politica e scienza delle finanze;
nozioni generali di statistica;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 8.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione parte 1ª verteranno sulle seguenti materie:

diritto costituzionale e amministrativo;
nozioni di statistica e contabilità generale dello Stato;
organizzazione e funzionamento dell'istruzione professionale;
legislazione fondamentale sull'assistenza scolastica;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 9.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale di assistente medico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale verteranno sulle seguenti materie:

psichiatria generale e psicologia;
Nozioni di psichiatria speciale;
Nozioni di terapia psichiatrica;
Legislazione psichiatrica;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 10.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale di sociologo della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale verteranno sulle seguenti materie:

istituzione di sociologia;
pianificazione dei servizi di igiene mentale;
tecniche di ricerca sociale;
legislazione psichiatrica;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 11.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo verteranno sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato e pubblico (costituzionale e amministrativo);
nozioni di contabilità pubblica (Stato, provincia e comuni);
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 12.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici verteranno sulle seguenti materie:

modalità di esecuzione dei lavori edilizi stradali e idraulici;
metodo di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;
leggi e regolamenti sui lavori pubblici;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 13.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale delle attività economiche verteranno sulle seguenti materie:

nozioni di statistica metodologica;
nozioni di statistica applicata ai problemi economico-sociali;
nozioni di economia;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 14.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale dell'istruzione, parte 1ª, verteranno sulle seguenti materie:

organizzazione e funzionamento dell'istruzione professionale;
legislazione fondamentale sulla assistenza scolastica;
nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 15.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico dell'agricoltura verteranno sulle seguenti materie:

agronomia e zootecnica;
economia rurale ed estimo;
costruzione rurale e meccanica agraria;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 16.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale di assistente sociale della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi di salute mentale verteranno sulle seguenti materie:

legislazione, organizzazione e problemi della sicurezza sociale con particolare riguardo all'assistenza psichiatrica;
principi e tecniche del servizio sociale;
elementi di medicina sociale, con particolare riguardo all'igiene mentale;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 17.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi Sezione medica verteranno sulle seguenti materie:

elementi generali di microbiologia e parassitologia;
biochimica generale ed applicata all'igiene ed alla medicina;
nozioni di igiene: acqua suolo inquinamento ecologico alimenti malattie infettive e parassitarie;
legislazione sanitaria;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 18.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo amministrativo verteranno sulle seguenti materie:

nozioni di archivistica;
diritti e doveri dell'impiegato;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 19.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo finanze e patrimonio verteranno sulle seguenti materie:

nozioni di contabilità pubblica (Stato, provincia e comune).

Art. 20.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia verteranno sulle seguenti materie:

elementi di anatomia e fisiologia con speciale riguardo all'organismo infantile;
cure, igiene e alimentazione del bambino;
cenni sulle principali malattie del neonato e tecnica assistenziale del bambino ammalato;
tecnica assistenziale del bambino sano e ginnastica del lattante;
economia domestica;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 21.

Le prove di esame del concorso speciale per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale delle visitatrici sanitarie e insegnante dell'I.P.A.I. verteranno sulle seguenti materie:

assistenza sanitaria e sociale;
malattie sociali;
nozioni elementari sulle leggi sanitarie in genere e psichiatrica in particolare;
nozioni di epidemiologia e profilassi;
Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 22.

Il colloquio di cui al primo comma dell'art. 20 della legge consiste in una conversazione sulle stesse materie dell'esame speciale, ma ha carattere prevalentemente pratico, e tende soprattutto ad accertare l'acquisizione, da parte del candidato, della padronanza delle mansioni e funzioni svolte.

Per il superamento del colloquio è richiesta una votazione di almeno 6/10.

Al colloquio possono partecipare coloro che alla data di entrata in vigore della legge (12 gennaio 1972) abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno sei mesi.

Art. 23.

La prova di esame sia per l'esame speciale che per il colloquio non può superare la durata di 45 minuti.

Art. 24.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel «Bollettino Ufficiale» della Regione, domanda in carta legale diretta alla Presidenza della giunta provinciale indicando in essa:

nome, cognome e indirizzo;
data e luogo di nascita;
titolo di studio posseduto;
ruolo e carriera per il quale concorre.

Art. 25.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Il presidente della giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1972
Registro n. 4, *foglio n.* 59

(4766)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.